

Roma, 18 agosto 2026 | Prot. n. 174

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
Dott. Vincenzo Carbone

Al Vicedirettore e Capo della Divisione Risorse,
Dott. Antonio Dorrello

Alla Direttrice Centrale Risorse Umane,
Dott.ssa Laura Caggegi

e, per conoscenza, all'Ufficio Relazioni Sindacali della DCRU

PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

al Dipartimento della Funzione Pubblica

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: assunzione di 1.501 idonei della selezione n. 290773/2025 (atti n. 599863 del 31 dicembre 2025 e n. 230828 del 7 agosto 2026) – omesso interpello di assestamento riferito alle posizioni autorizzate; omessa informazione e omesso confronto sui criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro; mancato riesame delle istanze ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 – diffida.

Confintesa Funzione Pubblica, in persona del Segretario Generale pro tempore e legale rappresentante, con sede in Roma, via Boezio n. 14, PEC info@pec.confintesafp.it, quale organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto Funzioni Centrali e titolare dei diritti di informazione e di confronto di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL di comparto, abitualmente destinataria delle informative nazionali di codesta Agenzia e partecipante ai relativi confronti,

PREMESSO CHE

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it

Tel. 06/87660512 - 3476361078

Via Boezio 14 00193 Roma

CF: 97619480581 - KRRH6B9

1. con atto n. 599863 del 31 dicembre 2025 codesta Agenzia ha autorizzato l'assunzione di 1.055 idonei della selezione per 2.700 funzionari giuridico-tributari e, con atto n. 230828 del 7 agosto 2026, di ulteriori 446, per complessive 1.501 unità, secondo la ripartizione per Direzione Regionale recata dai due atti e riepilogata nella comunicazione del 10 agosto 2026;

2. con nota prot. AGEDC001 n. 130823/2026, resa in riscontro all'istanza di accesso Prot. 46 del 26 marzo 2026, codesta Amministrazione ha comunicato:

- a) che nel periodo 2023-2026 sono pervenute 384 istanze di distacco ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, delle quali 97 accolte e 76 definite ad altro titolo – 211, per differenza, non risultano comprese in alcuna delle due categorie;
- b) che 321 di esse provengono da personale soggetto al vincolo quinquennale di cui all'art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001;
- c) che il superamento del vincolo è ammesso «in via eccezionale in questa fase di nuove immissioni» nei soli casi di handicap personale, figli minori e coniuge, senza indicazione dell'atto che lo prevede, pur essendo enunciato un ordine di priorità comprensivo dell'assistenza a genitori, fratelli e sorelle;
- d) che «la maggior parte delle istanze di distacco è presentata da dipendenti in organico presso le Direzioni del nord e riguarda quasi esclusivamente sedi ubicate presso le Direzioni del sud (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), determinando un potenziale fattore di squilibrio nella distribuzione delle risorse»;

3. la scrivente ha chiesto, **con sei note consecutive alle quali non ha fatto seguito né l'informazione né l'apertura del confronto**,¹ che all'assegnamento del personale in servizio si desse corso prima dell'immissione in ruolo dei nuovi assunti; la scrivente ha inoltre presentato l'istanza di accesso Prot. 167 del 22 luglio 2026, il cui termine di riscontro è tuttora in corso;

4. la Direzione Regionale del Veneto, con Disposizione organizzativa n. 145 del 10 settembre 2025 e «sentite le OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024», ha promosso – in

¹ Prot. 104 del 3 ottobre 2025, Prot. 125 del 2 dicembre 2025, Prot. 126 del 4 dicembre 2025, Prot. 11 del 6 marzo 2026, Prot. 18 del 4 maggio 2026 (con la quale è stata formalmente richiesta l'apertura del confronto ex art. 5, comma 3, lett. b), del CCNL) e Prot. 26 dell'11 giugno 2026 (con la quale la richiesta di confronto è stata reiterata).

considerazione dell'avvio della medesima selezione – una ricognizione dell'interesse del personale già assunto a essere assegnato a sede più vicina alla propria residenza, aperta a chi non fosse stato assegnato alla provincia di prima preferenza, con distanza fra residenza e sede di servizio superiore a trenta chilometri e in presenza di esigenze di ricongiungimento familiare, di figli minori o di particolari motivi di salute; analoga ricognizione ha avviato la Direzione Regionale del Piemonte con nota prot. n. 25087 del 7 maggio 2026;

5. per le quattro Direzioni Regionali che l'Amministrazione indica come destinazione quasi esclusiva della maggior parte delle istanze, il raffronto fra i dati da essa comunicati e le assunzioni da essa autorizzate è il seguente, riportando l'ultima riga il totale nazionale e non la somma delle righe esposte:

(1) Direzione Regionale	(2) Istanze di distacco in uscita 2023-2026²	(3) Idonei 31.12.2025³	(4) Idonei 07.08.2026⁴	(5) Totale⁵
Calabria	1	0	40	40
Campania	0	0	60	60
Puglia	1	0	59	59
Sicilia	0	27	98	125
Totale nazionale	384	1.055	446	1.501

CONSIDERATO CHE

6. le medesime quattro Direzioni Regionali hanno ricevuto 27 unità con il primo atto e 257 con il secondo, mentre da esse provengono due sole istanze in uscita ed è la stessa Amministrazione ad affermare che la maggior parte delle istanze riguarda «quasi esclusivamente» sedi ivi ubicate; e che

² Nota della Direzione Centrale Risorse Umane prot. AGEDC001 n. 130823/2026. La colonna (2) misura la provenienza delle istanze, cioè la Direzione Regionale di appartenenza del richiedente, mentre le colonne (3), (4) e (5) misurano la destinazione dei nuovi assunti.

³ Atto n. 599863 del 31 dicembre 2025, allegato: Calabria, Campania e Puglia non vi compaiono.

⁴ Atto n. 230828 del 7 agosto 2026.

⁵ Comunicazione della Direzione Centrale Risorse Umane del 10 agosto 2026.

le 257 unità autorizzate il 7 agosto 2026 in quelle Direzioni appaiono, per quanto è dato conoscere alla scrivente, destinate per intero allo scorrimento della graduatoria concorsuale, senza che alcuna quota sia stata riservata all'assegnamento del personale già in servizio, mentre, sull'intero territorio nazionale e nel medesimo quadriennio, 211 istanze non risultano comprese fra quelle accolte né fra quelle definite ad altro titolo, senza che sia noto quante di esse fossero dirette a quelle stesse quattro Direzioni, dato del quale si chiede conto al punto 4) del dispositivo;

7. secondo l'orientamento di legittimità in materia – Cass. civ., sez. lav., ord. 13 agosto 2021, n. 22885 – **«non basta la mera scoperta di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi “disponibili” dall'amministrazione stessa»**, sicché la vacanza esprime una potenzialità che diviene attuale soltanto con la scelta organizzativa di coprire determinati posti: avendo codesta Amministrazione manifestato con i due atti tale volontà per le sedi ivi indicate, essa è nella condizione di renderne ostensibili i criteri e di chiarire, per ciascuna sede, se e in quale misura i posti siano stati resi disponibili anche per la mobilità del personale in servizio, ovvero destinati per intero al reclutamento esterno, e di riesaminare le istanze alla luce di tale chiarimento; e ciò tanto più che il limite di praticabilità posto dall'inciso «ove possibile» dell'art. 33, comma 5, dipende da una scelta organizzativa dell'Amministrazione medesima, la quale non potrebbe invocare come impossibile ciò che essa stessa determinasse destinando per intero al reclutamento esterno posti che ha dichiarato di voler coprire;

8. il Tribunale di Cremona, sezione lavoro, in composizione collegiale e in sede di reclamo cautelare, con ordinanza n. cronol. 1212/2026 del 23 giugno 2026, resa inter partes, ha ordinato all'Agenzia delle Entrate l'immediato distacco ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 di una dipendente che assiste entrambi i genitori, soggetta al vincolo quinquennale e destinataria di diniego fondato sulla limitazione della deroga di cui al punto 2, lett. c), affermando la «recessività del vincolo imposto dall'art. 35, co. 5 bis, D.Lgs. 165/2001» e precisando che ciò «deve valere a fortiori quando il trasferimento interessi una sede che nel 2025 è stata documentalmente ritenuta dalla medesima Amministrazione finanziaria bisognosa di un importante ampliamento d'organico»; e che il Collegio ha censurato l'omessa indicazione «tanto del numero di trasferimenti possibili quanto delle ragioni» della preferenza accordata ad altri;

9. non è in discussione che il vincolo quinquennale sia posto da una norma di legge, l'art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001; è in discussione il criterio con il quale codesta Amministrazione ne gradua le deroghe, del quale non è indicata la fonte. Che il vincolo non sia insuperabile lo afferma l'Amministrazione medesima, ammettendone il superamento «in via eccezionale in questa fase di nuove immissioni», e lo dimostrano i dati da essa comunicati: a fronte di 384 istanze, 321 delle quali provenienti da personale soggetto al vincolo, ne risultano accolte 97, sicché — essendo 63 le istanze non soggette al vincolo — almeno 34 accoglimenti hanno necessariamente riguardato personale vincolato. Ammessa la deroga, la scelta delle situazioni che vi accedono non è più applicazione di legge ma esercizio di discrezionalità, come tale soggetto all'obbligo di motivazione e al principio di parità di trattamento. La legge n. 104/1992, dopo aver individuato all'art. 33, comma 3, la platea dei beneficiari, non introduce ai fini del comma 5 alcuna ulteriore graduazione fra i soggetti che il comma 3 ammette al beneficio; limitare la deroga ai soli casi di handicap personale, figli minori e coniuge, con esclusione dell'assistenza a genitori, fratelli e sorelle, rende perciò inoperante, per il personale vincolato e quale che sia la situazione concreta, l'ordine di priorità pure enunciato dall'Amministrazione e comprensivo di quelle stesse situazioni, e determina fra lavoratori che versano nella medesima condizione di prestatori di assistenza a familiari in situazione di handicap grave una disparità di trattamento della quale non è indicata la giustificazione, non potendo valere a tal fine il rilievo di cui al punto 2, lett. d), che attiene alla destinazione territoriale delle istanze e non al rapporto di parentela; e ciò fermo restando che il vincolo, posto a tutela dell'interesse organizzativo dell'amministrazione che assume, resta nella disponibilità di questa per le ragioni indicate al punto 12, ed è stato ritenuto recessivo rispetto all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 dall'ordinanza richiamata al punto 8;

10. il pregiudizio non si esaurisce nelle situazioni protette dalla legge n. 104/1992: le posizioni destinate allo scorrimento della graduatoria concorsuale, una volta assegnate nominativamente, cessano di essere contendibili dal personale in servizio, **al quale non è stata offerta alcuna procedura di assestamento riferita a quelle specifiche posizioni**; che l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come riscritto dal d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pur riferendosi al passaggio diretto fra amministrazioni diverse, esprime l'indirizzo secondo cui, a decorrere dal 2026, una quota non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali va destinata alla mobilità e ai concorsi vanno destinate soltanto le posizioni «eventualmente non

coperte all'esito delle predette procedure», indirizzo tanto più significativo quando la mobilità richiesta si svolge all'interno della medesima amministrazione e non comporta oneri aggiuntivi; che l'art. 26, comma 9, del CCNL comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 6 agosto 2026 riconosce al genitore con figli fino a tre anni di età la facoltà di chiedere l'assegnazione a una sede ubicata nella provincia o regione di residenza della famiglia «subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile», imponendo che l'eventuale dissenso sia «motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali» e che la risposta sia resa entro trenta giorni dalla domanda, sicché anche l'attuazione di tale previsione presuppone che la disponibilità dei posti sia accertata e resa nota prima che essi siano esauriti dallo scorrimento; e che l'esistenza di una domanda di riavvicinamento del personale in servizio è nota all'Amministrazione, che con atto del 26 giugno 2026 ha disposto lo scorrimento della graduatoria della mobilità volontaria nazionale 2025;

11. il CCNL comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 6 agosto 2026 disapplica e sostituisce, con i propri artt. 4, comma 7, e 5, comma 6, le corrispondenti disposizioni del CCNL 27 gennaio 2025, riproponendone la disciplina: l'art. 4, commi 5 e 6, impone l'informazione preventiva, almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti, sugli atti di organizzazione degli uffici e sulle modalità di attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, seguita da un incontro di approfondimento, e l'art. 5, comma 3, lett. b), rimette al confronto «i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione», precisando al comma 4 che nelle amministrazioni articolate in direzioni regionali il confronto si svolge a livello regionale ogniqualvolta a tale livello siano adottate le scelte organizzative, mentre l'art. 9, comma 1, impronta il sistema a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza e lo orienta alla prevenzione dei conflitti; alla scrivente non risulta resa alcuna informazione sulle modalità di attuazione del piano dei fabbisogni relative ai due atti, né risulta aperto il confronto, benché richiesto sin dal 4 maggio 2026 e reiterato l'11 giugno 2026, e poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 4, l'informazione sulle materie rimesse al confronto ne costituisce il presupposto di attivazione, la sua omissione non può risolversi in argomento contro la richiesta; e poiché entrambi gli atti sono di livello nazionale, a tale livello compete il confronto anche alla stregua del richiamato comma 4 dell'art. 5, fermo restando che obblighi di identico contenuto erano già posti dagli artt. 4 e 5 del CCNL 27 gennaio 2025, vigenti alla data del primo atto, alla data in cui l'informazione preventiva relativa al secondo avrebbe dovuto essere resa — vale a dire entro il 2 agosto 2026 — e alla data

di tutte le richieste della scrivente; e che dall'omissione discende un pregiudizio diretto e attuale alla prerogativa sindacale della scrivente, privata del confronto nel quale le scelte di assegnazione avrebbero dovuto essere partecipate;

12. lo strumento dell'assestamento preventivo collegato a questa selezione è già in uso presso l'Agenzia, come attestano le ricognizioni di cui al punto 4 delle premesse, ma in modo disomogeneo e limitato al perimetro regionale, sicché non può dare risposta alla domanda di mobilità interregionale, governabile soltanto a livello nazionale; e che il vincolo quinquennale è comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, coerentemente con il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 0103321 del 24 marzo 2022, secondo cui il vincolo «non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali»;

13. l'assestamento e lo scorrimento non insistono su platee contrapposte né su risorse distinte, perché entrambi coprono le medesime posizioni del medesimo organico: ciò che l'ordine fra le due operazioni determina non è quante persone siano assunte, che restano 1.501 in ogni caso, ma soltanto quale sede sia assegnata a ciascuna; e mentre per l'idoneo assunto dalla graduatoria si tratta soltanto di una diversa destinazione al momento della prima assegnazione, senza che alcuno perda il posto conseguito, per il dipendente vincolato ne dipende la possibilità stessa di prestare l'assistenza cui la legge n. 104/1992 riconosce precedenza, sicché il sacrificio che l'ordine prescelto impone è incomparabilmente maggiore là dove sarebbe evitabile; che l'assestamento preceda l'immissione in ruolo giova del resto agli stessi nuovi assunti, che conoscerebbero fin dall'inizio la sede effettivamente disponibile anziché esservi destinati e poi esposti alle rettifiche che il contenzioso individuale rende inevitabili, come dimostra l'ordinanza richiamata al punto 8; e il vincolo quinquennale grava nella stessa misura sui 1.501 nuovi assunti, sicché l'omesso assestamento riproduce per il prossimo quinquennio la stessa concentrazione territoriale di istanze nella quale l'Amministrazione ravvisa oggi un potenziale fattore di squilibrio;

14. l'atto n. 230828/2026 prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale destinata a sostituire le graduatorie regionali, che «cessano di avere efficacia dalla data di approvazione» della

prima, con conseguente accelerazione delle assegnazioni nominative e progressiva riduzione del margine entro il quale l'assestamento può ancora precedere l'immissione in ruolo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DIFFIDA

il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Vicedirettore e Capo della Divisione Risorse e la Direttrice Centrale Risorse Umane, ciascuno per quanto di competenza, a:

- 1) rendere l'informazione di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del CCNL 6 agosto 2026 sugli atti di organizzazione ancora da adottare, convocando l'incontro di approfondimento ivi previsto, che potrà utilmente riguardare anche gli atti già adottati per la parte non ancora eseguita, e aprire il confronto di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), già richiesto con la nota Prot. 18 del 4 maggio 2026 e reiterato con la nota Prot. 26 dell'11 giugno 2026;
- 2) indire un interpello nazionale di assestamento aperto a tutto il personale in servizio, e non ai soli beneficiari della legge n. 104/1992, secondo criteri di accesso non meno ampi di quelli già adottati dalle Direzioni Regionali del Veneto e del Piemonte, riservando ai partecipanti, in misura congrua e comunque dichiarata, una quota delle posizioni autorizzate con l'atto n. 230828/2026 e non ancora assegnate nominativamente, e destinando ai nuovi assunti le sole posizioni residue all'esito tanto dell'interpello quanto del riesame di cui al punto 3) che segue;
- 3) riesaminare, prima di ogni ulteriore assegnazione, le istanze non accolte, ivi comprese le 211 che, secondo i dati comunicati con la nota prot. AGEDC001 n. 130823/2026, non risultano ricomprese fra quelle accolte né fra quelle definite ad altro titolo, nonché quelle respinte in applicazione del criterio limitativo, dandone riscontro scritto a ciascun richiedente con indicazione delle concrete ragioni ostative riferite alla sede richiesta e del numero dei distacchi ivi ritenuti possibili; nonché riformulare il criterio che limita il superamento del vincolo quinquennale ai soli casi di handicap personale, figli minori e coniuge, estendendolo a tutte le situazioni che l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ammette al beneficio;
- 4) comunicare, in forma aggregata, la ripartizione delle 211 istanze non comprese fra quelle accolte o definite ad altro titolo per Direzione Regionale di destinazione richiesta e per esito; comunicare la ripartizione delle istanze accolte e di quelle non accolte secondo il titolo

dell'istanza — handicap personale del richiedente, ovvero assistenza a figlio minore, coniuge, genitore, fratello o sorella o altro familiare ammesso dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 — e secondo la soggezione o meno al vincolo quinquennale; e indicare il numero delle posizioni che, nelle Direzioni Regionali di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, sono state rese disponibili per la mobilità del personale in servizio.

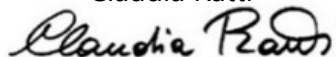
Si chiede che, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, codesta Amministrazione renda il riscontro sul punto 4), dia corso agli adempimenti di cui al punto 1) e comunichi il calendario di quelli di cui ai punti 2) e 3); il termine è giustificato dall'imminenza delle assegnazioni e dagli effetti descritti ai punti 13 e 14 che precedono. Si chiede altresì che, con effetto immediato, sia sospesa l'assegnazione nominativa delle posizioni interessate da tali adempimenti e, in ogni caso, di quelle situate nelle Direzioni Regionali di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La presente vale quale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile e quale atto interruttivo ai sensi dell'art. 2943 del medesimo codice.

La presente è trasmessa, oltre che agli uffici dell'Agenzia indicati in epigrafe, per conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, perché ne valuti i profili di competenza; i documenti richiamati e non allegati sono in atti di codesta Amministrazione, e la scrivente ne trasmetterà copia al Dipartimento ove ne faccia richiesta; la scrivente si riserva, in difetto di riscontro, ogni iniziativa nelle sedi competenti, ivi compresi l'impugnazione degli atti nei termini di legge, il ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e l'azione giudiziaria a tutela dei lavoratori rappresentati, anche in forma collettiva.

Cordiali saluti.

Segretario Generale

Claudia Ratti



Si allegano:

- 1) atto n. 599863 del 31 dicembre 2025, atto n. 230828 del 7 agosto 2026 e comunicazione della Direzione Centrale Risorse Umane del 10 agosto 2026;
- 2) istanze di accesso Prot. 46 del 26 marzo 2026 e Prot. 167 del 22 luglio 2026;
- 3) nota Prot. 104 del 3 ottobre 2025,
- 4) ordinanza del Tribunale di Cremona, sezione lavoro, n. cronol. 1212/2026 del 23 giugno 2026